

**Concessione del servizio di
Bar-Ristoro interno dell'Istituto IPS "Olivetti-Callegari"
di Ravenna.**

LOTTO 2

CIG: B1B90304E1

**Per la durata di 5 anni
(da settembre 2024 ad agosto 2029)**

CONTRATTO

TRA

La Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 (Codice fiscale 00356680397), rappresentata da....., nato/a a..... il che interviene nel presente contratto nella sua qualità di Dirigente del Settore....., che dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse della Provincia;

E

La Società / Ditta, con sede legale in, Via....., P. IVA....., in persona del legale rappresentante/procuratore speciale....., domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da.....(di seguito nominata, per brevità, anche "Concessionario").

PREMESSO

- che la Provincia di Ravenna ha necessità di garantire presso la Sede dell'Istituto Professionale Statale "Olivetti-Callegari" Via Umago, 18 - Ravenna, un servizio di somministrazione di bevande e alimenti, mediante BAR, a favore degli alunni e dipendenti ed

eventuali ospiti esterni;

- che la Provincia, in esito alla procedura negoziata indetta ai sensi dell'articolo 187 del Dlgs 36/2023, ha individuato con determina dirigenziale n.... del... l'impresa aggiudicataria della concessione di cui si tratta ed effettuato le verifiche delle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- che il Concessionario ha presentato idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da..... in data..... avente numero..... per un importo di euro..... con validità dal.... al.....
- che il Concessionario, a garanzia di un'adeguata copertura assicurativa in relazione alla tipologia del servizio, ha presentato una polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile prestatori d'opera (RCO) conforme a quanto previsto nel Capitolato speciale;
- che le Parti, con il presente contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Le disposizioni del Capitolato e della Lettera Invito prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Capitolato speciale;
- 3) Offerta economica;
- 4) “Scheda integrativa offerta economica - Listino Bar posto a base di gara”
- 5) Offerta tecnica;
- 6) Piano Economico Finanziario del Concessionario;
- 7) Planimetria locali;
- 8) DUVRI;
- 9) Matrice dei rischi.
- 10) Clausole vessatorie

ART. 2 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante Punto di Ristoro-Bar da svolgersi presso l'Istituto Professionale Statale “Olivetti-Callegari” Via Umago n. 18 Ravenna, come meglio dettagliato negli atti di gara sopra menzionati.

Il presente affidamento non conferisce al concessionario alcun diritto di esclusiva nella vendita di alimenti all'interno dell'Istituto Scolastico con differenti forme (esempio tramite distributori automatici).

ART. 3 - DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI CONTRAENTI

I contraenti si obbligano ad osservare, nell'esecuzione della concessione,

tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto e relativi allegati.

ART. 4 – DURATA

La concessione ha una durata presunta di n. 60 mesi naturali e consecutivi, dal 01/09/2024 al 31/08/2029, come stabilito dall'art. 3 del Capitolato.

ART. 5 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E RIEQUILIBRIO

Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del contratto. Tali documenti contengono tutti i parametri di cui tener conto per il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario e per l'eventuale riconduzione ad equilibrio del medesimo contratto nel caso in cui si verificano eventi sopravvenuti straordinari ed imprevedibili, non riconducibili al Concessionario, tali da incidere in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario corrisponde, alla Provincia, per la gestione del punto di ristoro-bar, un canone di concessione annuale forfetario comprensivo del corrispettivo per l'occupazione dello spazio pubblico in uso e delle spese per il riscaldamento e di acqua, pari a €, soggetto ad IVA con aliquota del 22%.

Il Concessionario provvede al pagamento del canone in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, ciascuna da pagarsi entro 10 giorni dall'inizio del trimestre di riferimento (10 settembre, 10 dicembre, 10 marzo, 10 giugno).

ART. 7 - PREZZI

Il Concessionario si impegna ad applicare i prezzi unitari offerti in sede di gara dei prodotti ricompresi nel Listino Bar posto a base di gara (elenco dei prodotti minimi e obbligatori indicati all'art. 13.1 del Capitolato Speciale).

ART. 8 - PENALI

La Provincia applicherà le penali nella misura e secondo le modalità indicate all'art. 29 del Capitolato speciale.

ART. 9 - RESPONSABILITA' CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario ha presentato idonea polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile prestatori d'opera (RCO) impegnandosi a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che la Provincia è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi provocati in conseguenza dell'esecuzione del Servizio in oggetto, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle Attrezzature e/o agli impianti del Punto di Ristoro-Bar.

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati alle Attrezzature e/o agli impianti del Punto di Ristoro-Bar. La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

ART. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna" e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, disponibili sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Concessionario si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna, costituisce motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto e i diritti da esso nascenti, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 189 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii..

ART. 12 – RISOLUZIONE E SUBENTRO

Si applica quanto previsto all'art. 190 e 191 del D.lgs. 36/2023.

ART. 13 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

La Provincia, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al concessionario tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE) allegato alla Lettera di invito;
- b) sospensione, da parte delle autorità competenti, del Servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- c) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- d) gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario o di pubblica sicurezza;
- e) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- f) ritardo nel pagamento del canone di concessione dovuto alla Provincia protratto per oltre 30 giorni rispetto al termine fissato al precedente articolo 6;
- g) somministrazione di qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e la vendita di tabacchi o prodotti contenenti tabacco;
- h) ritardo nell'avvio del Servizio superiore a 30 trenta giorni rispetto al termine convenuto;
- i) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- j) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. 18 ottobre 2001, n. 383 come

sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in L. 22 novembre 2002, n. 266

- k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia;
- l) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- m) cessione, anche parziale, del Contratto;
- n) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive nonché reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sanità pubblica, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio;
- o) inadempimento al saldo di qualsiasi posizione debitoria del Concessionario nei confronti della Provincia;
- p) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore complessivo netto del contratto;
- q) dopo tre casi di applicazione di penale nel corso di ciascun anno solare;
- r) cessazione dell'attività, apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- s) sospensione o interruzione totale o parziale del servizio da parte del Concessionario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- t) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);

- u) subappalto non autorizzato;
- v) qualora i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna*":

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al Concessionario, la Provincia procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore della Provincia di Ravenna:

- la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che la Provincia di Ravenna dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il Servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

ART. 14 – RECESSO DAL CONTRATTO

La Provincia concedente potrà recedere dal contratto, salvo preavviso di almeno 2 (due) mesi da inoltrarsi tramite PEC, qualora venga stabilita una diversa destinazione d'uso dell'immobile o venga decisa la soppressione od

il trasferimento della sede scolastica nonché l'eliminazione del bar scolastico.

In questo caso tutti gli oneri per un'eventuale ricollocazione di arredi, macchinari e impianti saranno a totale onere del concessionario e nessun tipo di risarcimento/indennizzo potrà essere richiesto alla Provincia di Ravenna per tali costi/oneri così come per la cessazione anticipata del servizio determinata da una scelta della Provincia medesima nell'esercizio di funzioni istituzionali.

Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altro edificio in cui sia previsto il servizio bar, al concessionario è data facoltà di proseguire il contratto nella nuova sede ma dovrà accollarsi tutte le spese necessarie nonché gli oneri relativi al trasloco.

Qualora due istituti scolastici siano unificati dando vita ad un nuovo istituto allocato nello stesso immobile l'Ente concedente valuterà se la continuazione del precedente servizio risulti compatibile con l'unificazione degli istituti.

La Provincia di Ravenna ha comunque facoltà di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi da inoltrarsi tramite PEC , per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 190 del Dlgs 36/2023. Si precisa che, ai fini della lettera c) di tale disposizione, si deve considerare il 2% degli utili previsti dal piano economico-finanziario presentato dal concessionario in sede di procedura di gara con riferimento agli anni rimanenti della concessione.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

La Provincia ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di

credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta.

Su richiesta della Provincia, il Concessionario è tenuto a reintegrare la garanzia, nel caso in cui la Provincia stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro la Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La cauzione è svincolata, al termine del contratto, dopo che il Concessionario ha provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per il punto di Ristoro-Bar.

La Provincia autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di garanzia all'avente diritto solo quando tra la Provincia stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per i quali il Concessionario stesso debba rispondere.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

ART. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni

della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta all'art. 32 della Lettera invito, che deve intendersi in quest'ambito integralmente riportata.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario le spese relative all'imposta di bollo nella misura determinata sulla base della Tabella A annessa all'ALLEGATO I.4 – "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10) D.lgs. 36/2023".

ART. 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Ravenna.

ART. 20 – CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici,

al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Ravenna,.....

I sottoscrittori:

Per la Provincia di Ravenna:.....

Per il Concessionario: